



1

# Istituto Nazionale delle Assicurazioni

DIREZIONE GENERALE  
ROMA

---

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è un Istituto di Stato creato dalla legge 4 Aprile 1912, n.° 386, con sede in Roma. Le polizze di assicurazione da esso emesse oltre che dalle riserve matematiche e dalle altre riserve dell'Istituto sono garantite dal Tesoro dello Stato.

3

N.° 61 dell'Ordine del giorno dell'adunanza  
del Consiglio d'amministrazione del 29 maggio 1916

---

Condizioni di copertura del  
rischio di guerra

---

Allorchè nell'Agosto 1914 si trattò di fissare i soprapremi per la copertura del rischio di guerra, si affermò che una valutazione tecnicamente attendibile di questo rischio non era possibile, sia per la scarsità delle statistiche raccolte in questa materia, sia per le forti oscillazioni che possono subire le percentuali dei decessi, a seconda delle condizioni nelle quali si svolge la guerra. Tuttavia fu preso in esame quanto poteva apparire utile per suggerire i limiti entro i quali era lecito presumere che si mantenessero le probabilità di morte sul campo di battaglia o in seguito a ferite riportate in guerra, e fu concluso che pur riconoscendo che la guerra attuale presenta caratteri tali da essere difficilmente assimilabili a qualcuna delle guerre precedenti, il meglio che si potesse fare nel prevedere percentuali di morte consisteva nell'adottare due percentuali distinte, una per gli ufficiali ed una per la truppa, senza discostarsi troppo dal 5% per i primi, e del 3% per la seconda.

Successivamente, in via definitiva, furono fissati soprapremi e modalità, che riteniamo opportuno di riassumere brevemente.

---

Nella seduta del 22 Agosto 1914, il Consiglio di Amministrazione deliberò le disposizioni alle quali poteva accordarsi la copertura del rischio di guerra, sia sulla polizza in corso, sia su polizze da emettersi. Tali disposizioni

sono contenute nella Circolare N°7 dell'Ufficio Attuariale, diramata agli Agenti Generali il 26 Agosto, e riflettono:

Limiti di copertura

Soprapremi da applicarsi

Modalità.

1°) I limiti di copertura. - Il capitale da garantirsi rispetto al rischio di guerra, fu stabilito:   
nella cifra massima di L.20.000 - per le polizze in corso sia dell'Istituto, sia del portafoglio preconstituito, all'Agosto 1914;   
nella cifra massima di L.10.000 - per le polizze da emettersi successivamente dopo l'Agosto 1914.

2°) Il soprapremio da applicarsi. - Fu stabilito in misura diversa rispetto all'antidurata dei contratti, al grado, e alla milizia dei richiamati. E precisamente:

a) In rapporto a polizze già in corso: nella misura del 5% del capitale per gli ufficiali; del 3% per sottoufficiali e soldati, salvo l'equa moderazione rispetto alle polizze cedute, a seconda della categoria di assicurazione, e dell'antidurata dei contratti.

b) In rapporto a nuove polizze da emettere con copertura immediata del rischio: nella misura del 6% del capitale per gli ufficiali; del 4% per sottoufficiali e soldati.

Per gli assicurati appartenenti alla sanità militare il soprapremio fu ridotto alla metà; e per quelli appartenenti alla milizia territoriale la copertura del rischio di guerra si stabilì che fosse accordata gratuitamente, fi

no a un capitale massimo di L.20000 se con polizze stipulate prima e di L.10.000 se stipulate dopo l'Agosto 1914.

3°) Modalità. - Sistabili;

a) Che fossero emessi appositi allegati di copertura, il cui perfezionamento doveva seguire non oltre il 14° giorno successivo al Decreto di mobilitazione;

b) Che il soprapremio dovesse essere pagato all'atto della stipulazione dell'allegato, per metà da coloro che risultavano assicurati all'Agosto 1914; per due terzi - se ufficiali - e integralmente - se soldati - da coloro che risultavano assicurati dopo l'Agosto 1914.

E fu fatto obbligo - salvo che il premio fosse pagato a rate annuali o non scadute da sei mesi all'atto del perfezionamento dell'allegato - che gli assicurati corrispondessero, oltre alla prima rata di soprapremio, una semestralità anticipata di premio.

Tale il complesso delle disposizioni riflettenti la copertura del rischio di guerra, disposizioni che avevano naturalmente, un carattere generale e non infirmavano i patti contrattuali relativi alle polizze dei portafogli ceduti, e che poi furono riconfermate col manifesto pubblicato nel maggio 1915, integrato dalle seguenti concessioni:

- Che le domande di copertura del rischio di guerra potevano essere presentate a tutto il 24 Giugno 1915?

- Che a tutti coloro che risultavano assicurati con polizze perfezionate entro il 15 Maggio 1915, la copertura veniva accordata fino ad un limite massimo di capitale di Lire

20.000 e con soprapremio del 5%, e a L.10.000 se le polizze risultavano perfezionate dopo, con soprapremio del 6%.

Fu in sostanza mantenuto il principio portato dalla Circolare N°7, di una differenza nei limiti di garanzia rispetto al capitale e nella misura del soprapremio per assicurati a tutto e dopo l'Agosto 1914; solo ne fu spostata la data per l'applicazione.

Con deliberazione del Comitato permanente 3 Giugno 1915, essendo stata sollevata qualche obiezione al versamento della semestralità di premio unitamente alla prima rata di soprapremio, e nell'intento altresì di facilitare la emissione degli allegati, si stabilì di rinunciare alla semestralità di premio e di rendere integrale il versamento del soprapremio.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Giugno 1915, non avendo avuto il piano di mobilitazione il suo completo svolgimento, fu deciso in via di massima per l'accettazione della domanda di assicurati e di assicurandi per la garanzia del rischio di guerra, il termine di un mese dal giorno della chiamata al servizio militare, collettiva od individuale.

La copertura del rischio di guerra fu poi successivamente oggetto di nuovo esame rispetto agli appartenenti alla milizia territoriale, per i quali, con deliberazione 11 settembre 1915 del Consiglio di Amministrazione, fu stabilito di abbandonare il criterio della assoluta gratuità e di subordinare la copertura del rischio di guerra a un soprapre-

mio del 2% o del 3% del capitale, a seconda che la domanda fosse presentata entro i 30 o i 60 giorni dall'arrolamento.

Sono note infine le recentissime e ultime disposizioni \_ adottate dal Consiglio nella seduta del 1° Aprile 1916\_ in virtù delle quali si addivene alla distinzione del vero e proprio rischio di guerra dal semplice aggravamento di rischio stabilendone le relative condizioni.

---

Ciò premesso valendoci dell'esperienza fatta nel primo anno di guerra testè compiuto, prendiamo in esame i risultati per giudicare se e fino a qual punto essi valgano a fornire qualche altro elemento utile per un'approssimata valutazione del rischio di guerra.

a) Polizze dell'Istituto sulle quali la copertura era accordata gratuitamente perchè in vigore da più di un anno all'atto della dichiarazione della guerra.

Non si hanno elementi sugli esposti ai rischi di questo gruppo, mentre i sinistri risulterebbero in Numero di 57 comprendenti 63 polizze per 608.452 lire di capitale.

E' questo un onere che l'Istituto subisce in dipendenza delle sole condizioni generali di polizza, che si ripeterà finchè dura la guerra e secondo lo svolgersi di essa.

Il dato sopraccennato ci dà un'idea dei limiti entro i quali presumibilmente resterà compreso l'onere definitivo dell'Istituto, ma non è atto allo stato attuale delle cose a fornire elementi sulla frequenza della mortalità.

b) Polizze delle Compagnie private sulle quali la copertura era accordata gratuitamente per condizioni contrattuali.

Neanche per questo gruppo si hanno elementi sugli



espoati al rischio mentre i sinistri risulterebbero in N° di 33 su 36 polizze per un capitale di L: I 159.836.-

Per questo gruppo valgono le considerazioni fatte per il gruppo precedente

c) Polizze dell'Istituto sulle quali la copertura è stata accordata con soprapremio

Questo gruppo è costituito da 1817 contratti per un capitale di L: 10.366.864 e con un soprapremio di L: 526.901. I corrispondenti sinistri risulterebbero in N° di 32 su 36 polizze per un capitale di L: 229.527.

Se si confronta l'onere di 229.527 lire di capitali (le riserve matematiche su queste polizze sono esigue) con i corrispondenti soprapremi di lire 526.901, si potrebbe dedurre che i soprapremi destinati alla copertura del rischio furono assorbiti per menè della metà, ma una tale deduzione non è punto sicura perchè non si conosce la durata media di esposizione al rischio dal gruppo suddetto, dovendosi escludere che la copertura del rischio di guerra decorra per tutte queste polizze dalla apertura delle ostilità, sia perchè l'emissione degli allegati si è protratta durante tutto il 1915 ed anche durante il 1916, sia perchè non pochi si coprono del rischio di guerra entro i primi limiti di tempo fissati dall'Istituto, e cioè prima ancora che fos-

sero chiamati tutti alle armi.

Comunque è lecito presumere che la durata media di esposizione al rischio non sia inferiore a un mezzo anno e conseguentemente che le quote patti di soprapremio che si riferiscono al rischio effettivamente sopportato siano riuscite atte a far fronte all'onere che sino ad oggi l'Istituto dovette sopportare.

d) Polizze delle Compagnie private sulle quali la copertura fu accordata con soprapremio.

Questo gruppo è costituito da 363 contratti per un capitale di L/ 2.653.587,- e con soprapremio di L:118.581. I corrispondenti sinistri risulterebbero in N° di 2 su 3 polizze per un capitale di lire 25.000.-

Anche per questo gruppo valgono le considerazioni analoghe alle precedenti.

e) Polizze dell'Istituto e delle Compagnie sulle quali la copertura fu accordata gratuitamente

Questo gruppo è costituito da 3397 contratti dell'Istituto per un capitale di L: 15.908.918 e 933 delle Compagnie per un capitale di L: 6.840.556. I sinistri corrispondenti sarebbero 3 su 4 polizze dell'Istituto per L: 30.000 di Capitale e 1 su una polizza delle Compagnie, per L: 1.000 di capitale.

Colpisce la eseguità del numero di questo gruppo ma per quanto non si abbiano elementi sufficienti per giudicare quanti di questi assicurati siano stati chiamati alle armi ( probabilmente parecchi si coprirono del rischio di guerra pur avendo scarse probabilità di essere arruolati ) e come per i gruppi precedenti quale sia stato per coloro che prestarono servizio militare la durata dell'esposizione al rischio sembra che si possa ricavarne l'impressione che il rischio dei territoriali sia stato sino ad oggi molto lieve .

Esaminati così i risultati finora noti, occorre prendere in considerazione alcuni quesiti derivati dalle difficoltà di pratica applicazione delle norme già deliberate, e dal raffronto con le condizioni adottate per la copertura del rischio di guerra dalle imprese private, raffronto che ha dato modo di constatare una non dubbia liberalità da parte delle imprese stesse.

Si tratta in sostanza di stabilire se il carattere e la misura del soprapremio per il rischio di guerra, e se le cautele varie adottate dall'Istituto debbono rimanere inalterate o essere convenientemente modificate.

a) Circa il carattere del soprapremio, deve l'Istituto conservarlo quale è, ragguagliato ad anno, o modificarlo adottando il soprapremio unico per tut-

ta la durata della guerra? Nell'una o nell'altra ipotesi, le percentuali di soprapremio devono essere mantenute quali sono ovvero aumentate o diminuite?

b) Dato che debba essere mantenuto al soprapremio il suo carattere annuo è il caso di concederne il pagamento frazionato?

c) Rispetto ai territoriali, in un primo tempo la garanzia fu accordata gratuitamente, in base a domanda dell'assicurato, ed entro i noti limiti di capitale: successivamente essa fu condizionata a soprapremi. Di fronte all'esperienza fatta come conviene comportarci per l'avvenire?

d) Rispetto ai limiti di tempo e di somma è opportuno mantenerli inalterati o è preferibile modificarli?

Esaminiamo partitamente i suesposti quesiti.

a) Carattere e misura di soprapremio.

Abbiamo detto che i risultati ottenuti nel primo anno di guerra valgono a destare la convinzione che la frequenza della mortalità non si è discostata sensibilmente dalle previsioni che l'Istituto ebbe a fare quando stabilì i soprapremi.

Per questa ragione, per il fatto che oggi pure sussistono gravi incognite sulla durata della guerra, e soprattutto perchè essa potrebbe da un mo-

mento all'altro svolgersi in condizioni del tutto diverse da quelle dell'anno decorso, specialmente se ad un certo momento fossero possibili azioni di massa, appare prudente di confermare il sistema di soprapremi già adottato.

La misura dei soprapremi applicati dallo Istituto non è gravosa, ed è notevolmente inferiore a quella di altri paesi, ad esempio la Francia, dove i soprapremi di guerra variano da un massimo del 10 % ad un minimo del 5 % (il 10 % per ufficiali, sottufficiali, e soldati dell'esercito attivo ; il 7,50 per gli appartenenti alla milizia territoriale, per i medici addetti all'esercito, e per gli infermieri ; il 5 per gli addetti ai servizi ausiliari)

La opportunità di confermare i soprapremi già adottati deriva anche dal fatto che le recenti disposizioni del Consiglio in sede di interpretazione dell'articolo 15 delle condizioni generali di polizza, ammettono la copertura dell'aggravamento di rischio nelle retrovie, gratuitamente per tutti gli assicurati con polizze dell'Istituto, e con un mite soprapremio per gli assicurati con polizze dei portafogli ceduti .

b) Frazionamento del soprapremio

Di tale temperamento potrebbero è vero avvantaggiarsi gli assicurati, per quanto nella generalità essi non si mostrino contrarii a pagare

il soprapremio anche in una sola volta ; ma è fuori di dubbio che esso porterebbe a complicazioni contabili oltre alle eventuali perdite delle successive rate ove la guerra dovesse cessare.

Potrà ammettersi la rateazione in casi occasionali per coloro che ne facciano espressa domanda.

### c) Territoriali

Gratuita in un primo tempo come si è detto, la copertura del rischio di guerra per i territoriali è soggetta a partire dal 12 Settembre 1916 al pagamento di un soprapremio, del 2 o del 3% a seconda del tempo in cui venne presentata la domanda.

Alcuni allegati emessi nei primi tempi non portano limitazione di periodo nei riguardi della durata della garanzia; i successivi invece e sono i più, restringono questa validità ad un anno dalla data del perfezionamento.

Tali allegati sono ora prossimi a scadere e gli interessati chiedono se anche dopo spirato l'anno di validità, la garanzia del rischio di guerra sarà loro mantenuta gratuitamente.

I dati sopra riportati sui sinistri verificatisi nel primo anno di guerra destano l'impressione che il rischio dei territoriali è stato sino ad oggi molto lieve, ma ci mancano elementi sufficienti a suggerire un giudizio più preciso.

E anche da tenersi presente che le successive eventuali chiamate dei territoriali, comprenderanno classi

sempre più anziane, quindi probabilmente meno esposte ai rischi di guerra. Le compagnie private concedono poi in buona parte ai territoriali la copertura del rischio di guerra gratuitamente e senza limite di somma .

d) Limiti di tempo e limiti di capitale

Per la domanda della garanzia del rischio di guerra, fu stabilito come è noto un termine di giorni trenta dalla data del richiamo alle armi o di giorni sessanta per la milizia territoriale, ed a tali prescrizioni l'ufficio VII° sempre si attenne .

Senonchè la imminente scadenza di molti degli allegati emessi nel 1915, e la recente interpretazione data all'articolo 15 delle Condizioni di polizza, hanno creato speciali contingenze, meritevoli di particolare esame e rimesso in evidenza il quesito della opportunità o meno di mantenere rigidamente il termine suaccennato .

Si sono dati vari casi che possono venire raggruppati in due tipi fondamentali :

1) Militari che essendo coperti rispetto all'aggravamento di rischio nelle retrovie domandano se e come venendo in seguito destinati al teatro delle operazioni, possono ottenere la copertura del vero e proprio rischio di guerra .

2) Militari che essendo adibiti a servizi sedentari non domandarono la garanzia del rischio di guerra all'atto della mobilitazione generale, chiedono se e come possano coprirsi contro il vero rischio, quando vengano trasferiti in zona di guerra ?

- 13 -

Si è fatto osservare dagli assicurati e da =  
gli Agenti Generali che il termine utile per la domanda do=  
vrebbe almeno essere prolungato giacchè non sempre gli as=  
sicurati sono nelle condizioni di provvedersi della desi=  
derata garanzia nei trenta giorni, sia per la difficoltà  
delle comunicazioni, sia per deficienza di mezzi, sia per  
ignoranza delle disposizioni prese dall'Istituto al ru=  
guardo.

Segnatamente in rapporto alla copertura del  
semplice aggravamento del rischio nella zona delle retrovie  
vien fatto rilevare che la liberalità adottata dall'Istitu=  
to ove non sia integrata colla possibilità di conseguire  
successivamente anche la completa garanzia del vero rischio  
di guerra, perderebbe di efficacia pratica. - Se il richiamo  
infatti pone tutti nella certezza di essere sottoposti al=  
l'aggravamento di rischio li lascia però dubbi sull'eventua=  
lità o meno di trovarsi in seguito esposti anche al vero  
rischio di guerra; di passare cioè dal teatro delle retrovie  
ESANI al teatro delle operazioni.

Se di fronte a tale incertezza, gli assicurati  
sono obbligati a coprirsi del vero rischio di guerra imme=  
diatamente nei 30 giorni dal richiamo la concessione di po=  
tersi coprire del semplice aggravamento risulta insufficiente

La questione è certamente delibata

e merita di essere nuovamente esaminata.

Tenuti presente i risultati sopra accennati che non hanno permesso una più esatta valutazione del rischio di guerra, si potrebbe forse avvisare alla convenienza di antenere inalterate le modalità sinora adottate, rispetto al limite di tempo. Ma non è possibile prescindere nel prendere una determinazione da un'altro ordine di considerazioni, quello attinente alle condizioni nelle quali durante questo periodo di guerra si svolge la produzione dell'Istituto in confronto di quella delle imprese private.

Per quanto concerne i limiti di somma si è notato che fra i sinistri verificatesi a tutto il 30 Aprile 1916 pochi si riferiscono a polizze che assicurino un capitale superiore a quello coperto dal rischio di guerra, stabilito come è noto in L.20.000 e in L.10.000.

Non può essere questo un elemento di giudizio sufficiente a stabilire senz'altro che i limiti di capitale debbano essere elevati. Siccome però è più che altro le condizioni economiche degli assicurati, sono quelle che influiscono sull'entità del capitale assicurato, e quindi sono da escludersi tentativi di speculazione, mentre una maggior larghezza potrebbe trovare alla posizione, si è indotti ad ammettere l'opportunità di elevare i limiti di somma.

Con ciò sarà anche evitato dall'Istituto la condizione di inferiorità in cui esse si trova rispetto alle Imprese Private, in ordine alle quali si osserva: che La Milano accorda con sopraprenio unico la garanzia fino a L.50.000 per polizza: l'Adriatica senza limiti di somma:

Le Generali senza limiti si somma per i territoriali, con limiti per l'esercito attivo.

Premesso quanto sopra passiamo all'altro ordine di considerazioni sopra accennate.

La produzione dell'Istituto che già aveva subito una notevole diminuzione nel 1915, non procede nell'anno corrente secondo le aspettative dell'Amministrazione dell'Istituto; i perfezionamenti noti alla Direzione Generale a tutto il 26 Maggio ammontano a L.23.405.495 di capitali assicurati con 3039 polizze. Ammettendo che queste cifre rappresentino la produzione di un quadrimestre e che la produzione continui a svolgersi nelle stesse proporzioni per gli altri due quadrimestri, si resterebbe a chiusura di esercizio molto al disotto dei 105 milioni raggiunti nel 1915.

Si è invece di qualche poco avvantaggiata la produzione delle imprese private autorizzate ad operare, e tale risultato deriva certamente dai criteri da esse seguiti rispetto alla copertura del rischio di guerra

Non pochi sono i casi presentatesi nei quali l'Istituto si è veduto costretto per ragioni di concorrenza e per evitare disparità verso i propri assicurati a rifiutare rischi in cessione perché le rispettive polizze includevano la copertura del rischio di guerra a condizioni più liberali di quelle da esso adottate.

Il Comitato Permanente dopo opportuna ed ampia discussione su tutto quanto trovandosi esposto nella rela

zione che precede, delibera ad unanimità di proporre al Consiglio di Amministrazione che sia mantenuta ferma la misura ed il carattere annuo del soprapremio, e con effetto dal 1° Giugno prossimo siano apportate le seguenti modificazioni alle norme che regolano la copertura del rischio di guerra.

a) Che il limite massimo per cui può concedersi la copertura sia elevato a L.50.000 di capitale assicurato per tutte indistintamente le categorie di militari

b) Che sia abolito il termine di 30 giorni dalla chiamata individuale o collettiva, per la presentazione delle domande di copertura, con la conseguente facoltà di assumere in qualsiasi tempo il rischio di guerra per tutti i militari che non si trovino sul teatro delle operazioni.

Per i militari che si trovano sul territorio delle operazioni, la copertura potrà essere concessa in quanto non siano decorsi 10 giorni dalla data della loro destinazione nel territorio medesimo.

c) Che ai territoriali che sia concessa con apposito allegato la copertura gratuita del rischio di guerra nei limiti di capitale assicurato di cui alla lettera a)